

**AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE:
REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI - COMUNE DI VANZAGO (MI) - CIG B918C1C57A**

**FAQ AL
01/12/2025**

Quesito n. 1	Chiarimento n. 1
Si chiede di indicare come verranno contabilizzati i lavori: se a misura o a corpo.	Come indicato a pagina n. 7 del Disciplinare di gara (punto 3. - ultimo paragrafo), l'appalto è contabilizzato a corpo.
Quesito n. 2	Chiarimento n. 2
Si richiede gentilmente l'allegato "Cronoprogramma" non presente nella busta degli Elaborati tecnico-amministrativi.	Si allega l'elaborato richiesto.
Quesito n. 3	Chiarimento n. 3
Si richiede se possibile la pubblicazione degli allegati A, B, C, D in formato word o pdf editabile.	Si rendono disponibili gli allegati in formato word (gli stessi sono presenti in coda al Disciplinare di gara in formato pdf). Si precisa che la SA predilige l'utilizzo degli allegati in versione pdf. <u>Qualora l'operatore economico opti per l'utilizzo della versione word, è tenuto a presentare apposita dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che gli allegati sono conformi ai contenuti dei file pdf messi a disposizione dalla SA.</u> L'assenza della suddetta dichiarazione sarà oggetto di soccorso istruttorio. La SA appaltante si riserva di verificare la rispondenza delle dichiarazioni rese dagli operatori economici ai contenuti dei modelli predisposti.
Quesito n. 4	Chiarimento n. 4
La cauzione definitiva richiesta, viene rilasciata in funzione dell'art. 53 o dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023?	La cauzione definitiva viene rilasciata secondo l'art. 53/D.Lgs. 36/2023.

Stazione Unica Appaltante costituita tra i Comuni di:

Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago
Responsabile Ing. Giovanni Battista Fumagalli - email: CUC@comune.rho.mi.it - tel 02-93332462/493/466

Quesito n. 5	Chiarimento n. 5
Avendo Cat. SOA OG1 class. II si chiede conferma di poter partecipare quale operatore singolo alla procedura con l'incremento del quinto.	Si conferma, ricordando che in assenza di possesso di adeguata qualificazione per la Categoria OS6 l'Operatore è tenuto a dichiarare subappalto.
Quesito n. 6	Chiarimento n. 6
Siamo a porre i seguenti quesiti: 1. manca l'Allegato 06.B - Fascicolo e manutenzione dell'opera; 2. i SAL saranno pagati entro quanti giorni?	1. Si allega alla Documentazione l'allegato 06.B. 2. Secondo il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, i tempi di pagamento per gli stati di avanzamento lavori (SAL) sono di 30 giorni dall'adozione del SAL.

Quesito n. 7

Si chiedono informazioni in merito all'avvalimento, ai sensi dell'articolo 104 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, come segue:

1. La scrivente intende avvalersi dei requisiti di un'impresa ausiliaria per soddisfare i requisiti di partecipazione in riferimento alla SOA pertanto si chiede se un Consorzio Stabile può fornire l'avvalimento per i requisiti SOA di partecipazione (non premiale) usufruendo del c.d. cumulo alla rinfusa dei requisiti delle Consorziati anche alla luce della Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 364 del 17/01/2025;

La modifica all'art. 67, comma 7, del D.lgs. 36/23 - a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 209/24 - ha circoscritto la possibilità di avvalimento ai soli **requisiti maturati "in proprio"** dal consorzio stabile. La novella legislativa ha introdotto due elementi cruciali. In primo luogo, ha specificato che i requisiti oggetto di avvalimento devono essere stati maturati dal consorzio **"in proprio"**. In secondo luogo, ha stabilito l'obbligo che di tali requisiti sia fornita **"specificata indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA"**.

Questa modifica ha di fatto ribaltato l'interpretazione precedente: per le procedure bandite dopo l'entrata in vigore del Correttivo (01.01.2025), un consorzio stabile può agire come ausiliario solo per quei requisiti che ha conseguito direttamente con la propria struttura d'impresa (personale, attrezzature, ecc.), e non per quelli che possiede per effetto del cumulo alla rinfusa. L'ANAC si è prontamente adeguata, aggiornando le modalità di rilascio delle attestazioni SOA per dare evidenza di tali requisiti "propri".

Tale lettura è inoltre confermata dalla presenza, all'interno del Decreto Correttivo (art. 70), di un'apposita **disposizione transitoria**. Questa norma (che introduce l'art. 225-bis, comma 3, nel Codice) è stata creata specificamente per disciplinare il passaggio dalla vecchia alla nuova regolamentazione. Essa stabilisce espressamente che la versione originaria dell'art. 67 continua ad applicarsi ai "procedimenti in corso", ovvero alle gare i cui bandi siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del Correttivo. Per i bandi pubblicati dopo tale data, si applica la normativa dettata dall'art 67, c. 7, che

Stazione Unica Appaltante costituita tra i Comuni di:

Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago

Responsabile Ing. Giovanni Battista Fumagalli - email: CUC@comune.rho.mi.it - tel 02-93332462/493/466

recita "Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile".

2. È ammessa la partecipazione alla medesima gara sia dell'impresa ausiliaria sia di quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione solo per i requisiti SOA di partecipazione (non premiale)?

Il disciplinare di gara, al punto 7, prevede letteralmente:

"Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile."

L'ultimo comma dell'art. 104 D.lgs. 36/2023 non riguarda casi di limitazioni all'avvalimento, poiché esso prevede che nei casi di ricorso all'avvalimento premiale non è ammessa la partecipazione alla medesima gara sia dell'impresa ausiliaria che di quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione. (Parere MIMS n. 2076/2023).